

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 199

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LAMORTE, LA PENNA, RADI

*Presentata il 19 luglio 1983*

Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si rimette al vostro esame concerne la modifica dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, recante norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, al fine di istituire le direzioni compartimentali in Basilicata, Molise ed Umbria, con sedi rispettivamente in Potenza, Campobasso e Perugia. La suddetta legge infatti, che pure fu voluta dal Parlamento per dotare l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di una struttura decentrata, prevede ancora direzioni compartimentali interregionali a Bari per la Puglia e la Basilicata, a Pescara per l'Abruzzo ed il Molise, ad Ancona per le Marche e l'Umbria.

Non vi è dubbio che nell'epoca in cui fu elaborata la nuova organizzazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, realizzando il decentramento dei servizi, in qualche modo essa veniva anticipando processi che dovevano poi affermarsi per gran parte dell'amministrazione statale.

È pur vero però, che quando si dette attuazione all'ordinamento costituzionale, con l'istituzione delle regioni, la legge 12 marzo 1968, n. 325, mostrò i suoi limiti ed apparve a distanza di due anni già in ritardo rispetto all'assetto regionale. Infatti, mentre la Basilicata, il Molise e l'Umbria potettero avviare il loro processo di riorganizzazione amministrativa e programmazione di utilizzo delle risorse,

impostando annosi problemi di squilibri, tramite l'attività dell'ente regione, appare sempre più incomprensibile l'inesistenza di una direzione compartimentale regionale.

Oggi il ritardo va recuperato, se non si vuole sancire una contraddizione clamorosa fra l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed il resto della struttura amministrativa, determinando disorganicità, disfunzione e mancanza di coordinamento fra la stessa amministrazione e la regione. Se ciò continuasse, non vi è dubbio che la stessa funzione di servizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nelle tre predette regioni si configurerebbe in un'ottica abbastanza discutibile.

A supporto delle argomentazioni fin qui sostenute, valgano a mo' di esempio, relativamente alla Basilicata, le particolari condizioni di depressione socio-economica, l'articolazione dei presidi urbani con ben 131 comuni disseminati su un territorio prevalentemente montano, la funzione che lo sportello postale esercita in Basilicata nella raccolta del risparmio (109 miliardi nell'anno 1978), i servizi resi

(circa 139 mila pensioni INPS in riscossione). Tutto ciò concorre a consigliare di conferire l'auspicato decentramento regionale anche all'amministrazione postale.

L'argomento proposto non è peraltro nuovo alla valutazione del Parlamento. Si ricorda che già nella VIII legislatura cinque proposte di legge furono avanzate in materia, di cui quattro di iniziativa parlamentare ed una di iniziativa regionale, mentre sia da parte di consigli regionali sia da parte di organizzazioni sindacali furono approvati documenti tendenti ad ottenere l'istituzione delle nuove direzioni compartimentali. La X Commissione permanente della Camera dei deputati (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) ha approvato, in sede legislativa, il 21 ottobre 1982, un testo unificato. Detto provvedimento, trasmesso al Senato e già in fase avanzata d'esame, non fu definito per l'intervenuto scioglimento anticipato della Camera.

Si confida ora in un benevolo esame della presente proposta di legge, che varrà a dare una articolazione più funzionale all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

In aggiunta a quelle previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono istituite le seguenti direzioni compartimentali con gli ambiti circoscrizionali e le sedi appresso indicati:

Basilicata, Potenza;

Molise, Campobasso;

Umbria, Perugia.

## ART. 2.

Alla emanazione delle norme di attuazione di quanto stabilito nel precedente articolo si provvede, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

## ART. 3.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.